

STUDIO LEGALE LESSONA

(ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE)

P. IVA 02129410482



AVV. DOMENICO IARIA
AVV. VITTORIO CHIERRONI
AVV. SIMONE NOCENTINI
AVV. MAURO MONTINI
AVV. IVAN MARRONE
AVV. TULLIO D'AMORA
AVV. GABRIELLA MATTIOLI
AVV. DARIO RIGACCI

Firenze, 18 maggio 2018
SC

AVV. LIA BELLI
AVV. SILVIA SANTINELLI
AVV. CLAUDIO PELAGATTI
AVV. MATTEO NOVELLI
AVV. GIULIA ZANI
AVV. LAURA CHIERRONI
AVV. GIUDITTA CORPACI
AVV. ORGES MANDI

Spett.le
Istituto degli Innocenti

Parere su modalità di costituzione del fondo del salario accessorio

Mi viene chiesto di verificare se nuovi introiti derivanti in parte da nuove convenzioni ed in parte da sponsorizzazioni possano legittimamente andare ad integrare, quali risorse di natura variabile, il fondo del salario accessorio.

La risposta al quesito postomi concretamente presuppone di muovere dalla disamina dall'art. 23, comma 2, D.Lgs.n. 75/2017 in base al quale *"a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente imposto determinato per l'anno 2016"*.

Questa disposizione legislativa vincolistica reitera altre analoghe norme regolanti nell'immediato passato la stessa materia ed in particolare: l'art. 9, comma 2bis, D.L.n. 78/2010; l'art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013; l'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015.

Possono quindi risultare di un qualche ausilio a fini interpretativi gli orientamenti manifestatisi in relazione a tali previgenti disposizioni.

In particolare con riferimento all'art. 9, comma 2bis, D.L.n. 78/2010, avente tenore testuale pressoché identico all'art. 23, comma 2, D.Lgs.n. 75/2017, merita ricordare che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, 4 ottobre 2011 n. 51 ha chiarito che *"si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla nascita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle*

STUDIO LEGALE LESSONA

risorse, applicabile, peraltro, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiunte derivanti da incrementi di entrata”.

Ne consegue che, tendenzialmente, tutte le risorse sono “incluse” nel tetto, oggi da individuarsi nella misura del fondo determinato per il 2016 e, che, le uniche “escluse” da detto limite sono *“le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”* (così Corte Conti, Sez. Riunite, n. 51/2011 cit.).

In sostanza queste ultime sono risorse che “transitano” semplicemente per il Fondo ma sono dirette a remunerare particolari prestazioni lavorative sulla base di specifiche previsioni normative.

In tale elenco di risorse “escluse” sono da ricomprendersi i compensi professionali degli avvocati e quelli spettanti ai progettisti ex art. 92, commi 5 e 6 D.Lgs.n. 163/2006 o ai tecnici ex art. 113 D.Lgs.n. 50/2015 (su cui da ultimo Corte Conti, Sezione delle Autonomie, 26 aprile 2018 n. 6).

In via interpretativa la Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 16/2012 relativa al conto comunale 2011 ha inserito altre risorse nell’elenco delle escluse quali quelle trasferite dall’ISTAT per il censimento, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea, eventuali risorse non utilizzate del fondo dell’anno precedente e rinviate all’anno successivo, nonché gli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” e le risorse di cui all’art. 43, comma 3, Legge n. 449/997 quando l’attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni.

Dato che, come già evidenziato, il disposto dell’art. 23, comma 2, D.Lgs.n. 75/2017 è uguale in parte qua al disposto dell’art. 9, comma 2bis, D.L.n. 78/2010 su cui si è espressa a suo tempo la Ragioneria dello Stato potrebbe farsi riferimento al suddetto elenco di risorse escluse.

Ciò premesso, a mio avviso le uniche esclusioni sicure sono quelle riconducibili alla ratio enucleata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti richiamata con la decisione n. 51/2011 e cioè devono riguardare risorse costituenti il corrispettivo di determinate attività professionali svolte dai dipendenti previste per legge o contratto collettivo.

STUDIO LEGALE LESSONA

In altre parole, questo corrispettivo fa parte del loro ordinario trattamento retributivo come giustappunto accade, ad esempio, per l'avvocato dipendente pubblico per cui le risorse che lo alimentano solo in via figurativa transitano nel Fondo del salario accessorio.

Pertanto ritengo che gli introiti da sponsorizzazioni, costituendo una normale fonte di finanziamento del Fondo debbano considerarsi sottoposti al limite di cui all'art. 23 D.Lgs.n. 175/2016 come pure erano in precedenza da ritenersi sottoposti al limite di cui all'art. 9 D.L.n. 78/2010 (cfr. Corte Conti n. 51/2011, cit.).


Viceversa per gli introiti derivanti da prestazioni cc.dd. in conto terzi, fra cui sono da ricomprendere i proventi per le nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art.43 soprarichiamato, appare ragionevole la loro esclusione dal limite, come ritenuto dal Ministero dell'Economia sia nella citata circolare n.16 del 2012 che più recentemente con la circolare del 27 Aprile 2017, giacchè essi costituiscono il corrispettivo di un'attività che dovrebbe essere ulteriore a quella istituzionale in senso stretto.

In tal senso si è pronunciata recentemente la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 130 del 4 maggio 2017 in base alla quale risulterebbero non essere inclusi nel limite di legge sia gli introiti ricavati sia dalle attività svolte in conto terzi che addirittura dalle sponsorizzazioni.

Malgrado l'autorevolezza della fonte interpretativa riterrei, per le ragioni anzidette, che il regime delle sponsorizzazioni vada invece distinto da quello delle attività in conto terzi, riservando soltanto ai corrispettivi derivanti da queste ultime la qualificazione di risorse escluse dal limite di legge.

Nelle considerazioni che precedono è il parere richiestomi, ma resto a disposizione per gli approfondimenti ritenuti necessari.

Con i migliori saluti



(Avv. Domenico Iaria)